



CORTE dei CONTI – Sez. Prima Giurisd. Centrale (Appello); Sent. n. 558 del 24.09.2009

omissis

Ritenuto in

FATTO

Con distinti atti di citazione il Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana conveniva in giudizio i signori: [omissis], per sentirli condannare al pagamento, in favore delle ASL di appartenenza (ASL Arezzo, ASL Siena, ASL Pisa, ASL Grosseto) di una somma pari alla retribuzione percepita dagli stessi nel periodo in cui costoro, titolari di un rapporto di convenzione con le suddette Aziende sanitarie, avevano anche frequentato, in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore ma senza diritto alla borsa di studio, un corso di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena e dell'Università di Pisa.

La Procura Regionale, dopo la ricostruzione del sistema normativo in materia, aveva posto in rilievo l'incompatibilità della posizione di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale con quella di medici frequentatori delle Scuole di specializzazione, incompatibilità prevista sia dalla disciplina del rapporto convenzionale, sia dell'ammissione a dette Scuole, e che solo il personale medico di ruolo (o comunque legato da vincolo di subordinazione) degli Enti del S.S.N. poteva essere ammesso a frequentare le scuole, ponendosi nella posizione di congedo straordinario per motivi di studio e, quindi, senza assegni.

Di qui la prospettazione di danno erariale in relazione alla percezione, da parte dei medici che erano in situazione di incompatibilità, della retribuzione erogata dall'ASL con la quale intercorreva il rapporto di convenzione, eventualmente decurtato dell'importo della borsa di studio non percepita, unico emolumento cui avevano diritto per legge gli specializzandi durante la frequenza della scuola di specializzazione.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, con sentenza n. 381 del 24 maggio 2006, ha mandato assolti i convenuti, ritenendo infondata la domanda attrice sostanzialmente per insussistenza del danno.

Sul punto il giudice di primo grado, tenendo evidentemente conto che molti dei sanitari convenuti operavano nel settore dell'emergenza sanitaria o della continuità assistenziale, ha affermato che le aziende sanitarie avrebbero dovuto comunque erogare lo stipendio agli altri medici assunti in sostituzione di quelli che la Procura regionale ha sostenuto versare in stato di incompatibilità.

La sentenza ha altresì considerato insussistente il danno tenendo conto dei vantaggi conseguiti: ha cioè ritenuto che in ogni caso il danno si sarebbe compensato con l'utilità ottenuta dagli utenti del Servizio Sanitario anche in presenza di prestazioni mediche rese in situazione di incompatibilità.

Il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto che l'incompatibilità è prevista per legge per l'ipotesi in cui lo specializzando percepisca la borsa di studio insieme con la retribuzione del proprio lavoro, ammettendo così che assieme alla formazione "a tempo pieno", per la quale è prevista la causa di incompatibilità, sia configurabile anche la formazione a tempo "non pieno", ovvero quella che vede il medico seguire i corsi al di fuori dell'orario di servizio stabilito da un rapporto di collaborazione o di lavoro con la ASL.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Procuratore Regionale con atto del 6 luglio 2007, chiedendo la riforma della medesima e prospettando i seguenti motivi di appello:

- quanto alla incompatibilità, ha evidenziato che la norma che stabilisce l'incompatibilità fissa un precetto tanto per i medici quanto per i funzionari: i primo non devono porsi nella condizione di



incompatibilità, i secondi devono vigilare affinché la detta situazione non si verifichi e non sia protratta oltre nel tempo.

La violazione di detto precetto normativo, nella specie, non è avvenuta a costo zero, come sembra ritenere la sentenza di primo grado, poiché i convenuti hanno percepito una retribuzione non dovuta e, quindi, priva di titolo.

Quanto alla mancanza di danno, il Procuratore ha sottolineato che, rispetto alla medesima specializzazione conseguita in mancanza di ipotesi di incompatibilità, l'Erario nel caso di specie ha sopportato oneri maggiori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento, e tali oneri sono stati posti a carico, impropriamente, delle Aziende sanitarie attraverso la prosecuzione di un rapporto incompatibile, che si sarebbe dovuto interrompere per il chiaro disposto normativo e non avrebbe dovuto consentire alcun pagamento ulteriore di emolumenti retributivi.

Osserva il Procuratore appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che, in ogni caso, la retribuzione era dovuta perché corrispondente alle reali prestazioni di lavoro rese, comunque, dai medici in rapporto di convenzione.

Ciò in quanto, da un lato, l'attività lavorativa svolta dai medici frequentanti le Scuole di specializzazione non può a tutti gli effetti essere considerata come una prestazione lavorativa; dall'altro poiché nei fatti non può ipotizzarsi che nel corso della stessa giornata si possano sommare sia la prestazione lavorativa propria del medico convenzionato, sia l'attività a tempo pieno dello specializzando.

Inoltre il pagamento disposto per i medici incompatibili realizza un esborso di denaro privo di titolo, in quanto non giustificato dalla legge, a differenza del caso in cui detta incompatibilità non sussista.

Non può, pertanto, escludersi, opina il Procuratore Regionale, che pur dovuta la retribuzione dei medici, in base alle regole che governano i rapporti di lavoro, essa costituisca fonte di responsabilità erariale, governata da altre leggi e da altri principi.

In particolare, è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la convenzione stipulata tra le Aziende Sanitarie e le Università, in base alle quali era consentito al medico specializzando di effettuare il tirocinio pratico sul posto di lavoro, prevedeva in modo chiaro e testuale che "l'attività svolta dagli specializzandi...deve considerarsi esclusivamente prestata ai fini delle attività pratiche previste dal DPR n. 162/82 e dal D.Lgs. 257/91" e che, pertanto, non poteva essere imputata alla prestazione di lavoro.

Siccome nella specie, la validità del titolo conseguito dai medici non è stata contestata, deve rilevarsi che il tirocinio pratico è stato effettuato, ma allora non sussiste alcuno spazio per consentire che l'emolumento percepito dai medici convenuti sia considerato corrispondente alle prestazioni lavorative rese. Del resto, la ratio della corresponsione di una borsa di studio (e non di una retribuzione) agli specializzandi consiste proprio nel fatto che per seguire il corso di specializzazione i medici non possono effettuare le normali prestazioni di lavoro dipendente.

Da qui scaturisce, secondo il Procuratore Regionale appellante, l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, ritenendo che la Procura non avesse fornito la prova della mancanza delle prestazioni rese dai medici convenuti.

In realtà, la Procura doveva solo dimostrare che nella specie si trattava di medici convenzionati, che i medesimi avessero frequentato le scuole di specializzazione in costanza di rapporto di lavoro e convenzione, e quantificare gli importi degli emolumenti dai medesimi percepiti illecitamente come retribuzione.



Osserva poi l'appellante che il giudice ha ritenuto "provato" che i medici abbiano lavorato, in quanto tutte le difese hanno affermato che i medici in questione frequentavano la scuola di specializzazione "fuori dall'orario di servizio".

Al riguardo replica il Procuratore che il giudice di primo grado ha ritenuto provato un fatto sulla scorta di mere diC. zioni difensive, quando dette circostanze avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica prova da parte dei convenuti: manca in atti qualsiasi riscontro del fatto che i medici abbiano frequentato la Scuola fuori da un normale orario di servizio, anzi da diC. zioni rese dalle aziende risulterebbe il contrario.

Del resto i medici convenuti non hanno mai indicato lo specialista che li avrebbe guidati e istruiti nella asserita pratica; anzi, precisa l'appellante, dalle loro esposizioni si evince che hanno fatto una sorta di pratica professionale "autogestita", continuando, in realtà, a fare quello che facevano ordinariamente.

In relazione al danno, l'appellante ritiene non condivisibile l'assunto dei primi giudici, secondo i quali il danno sarebbe stato totalmente compensato dall'utilità conseguita dagli utenti del servizio sanitario che, comunque, si sono avvalsi delle prestazioni mediche dei medici incompatibili.

Ciò in quanto i convenuti hanno omesso di fornire ogni prova al riguardo e hanno omesso ogni quantificazione dei vantaggi conseguiti dalle aziende e dagli amministrati. Con ciò non hanno assolto l'onere probatorio, che per pacifico giurisprudenza incombe su di loro.

Precisa inoltre l'appellante che la normativa in materia non conosce altra forma di specializzazione che quella "a tempo pieno" e che il DM n. 270/2004, art. 3, settimo comma, prevede a chiare lettere che i corsi di specializzazione sono tipici e tassativi, nel senso che detti corsi possono essere "istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea"; non è perciò corrispondente al vero quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che l'art. 2 quinto comma del DPR n. 162 del 1982 introduce un'ipotesi di formazione diversa da quella ordinaria, e più precisamente quella "a tempo parziale" che, perciò, avrebbe consentito anche la frequenza della specializzazione ai medici convenzionati.

Quanto alla insussistenza della causa di incompatibilità dovuta alla circostanza che essa non sia stata in concreto contestata ai medici con specifiche procedure l'appellante richiama, in generale, la giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui la decadenza per incompatibilità è priva di contenuti discrezionali, è atto dovuto in quanto è un effetto di legge che si determina a prescindere dalla contestazione al medico.

In conclusione, il Procuratore Regionale ha chiesto la riforma della sentenza appellata e la condanna secondo le prospettazioni dell'atto introduttivo di primo grado.

Hanno proposto appello incidentale i signori F. A. , S. M. M., A. MA. , D. P., L. G. , M. DI P., F. R. , M. G. , D. N. e C. C. , eccependo:

- - la nullità della citazione per carenza degli elementi probatori;
- - la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda;
- - la violazione della normativa in tema di spese legali.

Inoltre la dott.ssa N. ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale, in quanto notificato a difensore diverso dal procuratore costituito, oltre che fuori termine.

La dott.ssa CEPOLLARO ha eccepito altresì:

- Violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D. M. Giustizia 8 aprile 2004 n. 127, in tema di pronuncia sulle spese legali;
 - Errata e carente motivazione nella liquidazione delle spese;
-



- Inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione perché proposto oltre il termine di cui all'art. 5, c. 1, D.L. n. 453/1993 e conseguente nullità o illegittimità dell'ordinanza n. 5/2005 delle Corti dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana con cui è stata accolta l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione;
- Carenza degli elementi probatori a sostegno della domanda giudiziale;
- Nullità della citazione per indeterminatezza del petitum;
- Carenza di rapporto di servizio e conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per l'ipotesi in cui non venga accertata l'equivalenza tra medico convenzionato e medico dipendente;
- Mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione proposta per sopravvenuta insussistenza della causa di incompatibilità;
- Mancato accertamento della infondatezza del rilievo mosso dalla Procura circa l'esistenza di un danno per i soggetti terzi;
- Mancata pronuncia della inesistenza di alcuna colpa in capo all'odierno appellante incidentale.

Con atto dell' 11 febbraio 2009 ha reso le proprie conclusioni il Procuratore Generale, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale nei confronti della signora N. poiché effettivamente notificato fuori termine. Ha quindi sostenuto l'infondatezza della eccezione di nullità della citazione in quanto emessa oltre il termine di 120 giorni, per non avere l'appellante incidentale tenuto conto della necessità di applicare a detto termine la sospensione feriale, come da pacifica giurisprudenza.

Ha respinto poi sia l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda sia per carenza degli elementi probatori, richiamandosi alle motivazioni esposte dai primi giudici nella sentenza impugnata e, in ogni caso, ha ribadito che nessuna violazione del diritto di difesa si è provocata, avendo avuto modo tutte le difese di accedere agli atti e di elaborare diffuse ed articolate memorie.

In ordine al rilievo mosso dalla dott.ssa C. , sulla infondatezza dell'azione proposta per sopravvenuta insussistenza della causa di incompatibilità, avendo la medesima rinunciato nel febbraio 2005 al relativo corso di specializzazione, il Procuratore Generale ha osservato che il rilievo è privo di pregio, atteso che il danno contestato è stato calcolato fino al marzo 2004, e quindi fino ad epoca antecedente alla rinuncia al corso.

Respinta anche la censura relativa ai criteri seguiti per la determinazione delle spese processuali, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto nei confronti della dott.ssa N. ed il rigetto degli appelli incidentali proposti da tutti gli altri appellati, con condanna alle spese.

Con separate memorie si sono costituiti in giudizio i dottori: [omissis], contestando integralmente, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Procuratore Regionale ed insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase di appello.

Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2009, udito il Consigliere relatore dott.ssa R. L., l' Avv. I. ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. A. L., si sono riportati agli atti scritti.

Considerato in
DIRITTO

In quanto proposti nei confronti della medesima sentenza, l'appello principale ed i tre appelli incidentali vanno riuniti in rito ai sensi dell'art. 335 c.p.c..



1. Va in primo luogo dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che – come già precisato in primo grado – l'orientamento giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni ritiene sufficiente la sussistenza del mero rapporto di servizio dei medici con l'Azienda, per affermare l'inserimento dei medesimi nell'apparato organizzativo della P.A. e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti.

2. La dott.ssa N. ha sollevato eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale, per essere stata la notifica dell'atto di appello effettuata presso un legale diverso dal difensore costituito e domiciliatario in primo grado. Inoltre detta notifica sarebbe avvenuta tardivamente (26 luglio 2007) rispetto alla scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

L'eccezione è fondata sotto entrambi i profili.

L'atto della Procura, infatti, è stato notificato alla “signora D. N. , rappresentata e difesa dagli avv.ti [omissis] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [omissis]”. In realtà, dagli atti risulta che la dott.ssa N. era rappresentata e difesa dall'Avv. [omissis] del Foro di Firenze ed era domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.

Ne consegue la invalidità della notifica effettuata. In ogni caso, detta notifica – ancorché nelle errate forme sopra descritte - è altresì tardiva, in quanto avvenuta soltanto il 26 luglio 2007, e quindi ben 18 giorni dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza infatti è stata depositata in segreteria il 24 maggio 2006, quindi il termine annuale, computandosi anche il periodo di sospensione feriale per l'anno 2006, veniva a scadere l'8 luglio 2007.

Pertanto l'appello del Procuratore Regionale – proposto in cause scindibili – deve essere considerato inammissibile nei riguardi della Dott.ssa N. .

La relativa declaratoria comporta la perdita di ogni efficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla medesima.

3. In merito alle eccezioni, avanzate dalla dott.ssa C., di irritualità del procedimento seguito per la concessione della proroga del termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione, questo Collegio ritiene pienamente condivisibili le osservazioni formulate dalla Sezione territoriale con riferimento alla natura pre-processuale del procedimento ed alla ampia discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione della proroga.

E' infatti orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte dei conti quello secondo cui l'invito a dedurre previsto dall'art. 5, co. 1°, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, assolve a funzione di garanzia dell'effettività del diritto di difesa, generalmente inteso, del soggetto convenibile ed è diretto anche al completamento dell'istruttoria mediante l'acquisizione di eventuali deduzioni e documenti prodotti dall'invitato, ma non costituisce di per sé esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, sicché ai soggetti invitati non sono estensibili, ai fini del procedimento camerale per l'eventuale proroga del termine di emissione dell'atto di citazione, le garanzie del contraddittorio, operanti pienamente soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione, tenendo anche presente che gli artt. 737 e 738 c.p.c. non prevedono che il procedimento camerale debba svolgersi in presenza di parti diverse da quella istante, alle quali, perciò, il P.M. contabile non deve previamente notificare né la propria richiesta di proroga, né la data della camera di consiglio.

Detta proroga interviene al di fuori del processo contabile, quando non vi è stata ancora nessuna *vocatio in ius* che giustifichi la pronuncia dell'organo giurisdizionale su istanza del convenuto, tanto è vero che l'autorizzazione a procrastinare l'emissione dell'atto di citazione attiene ad una fase pre-processuale e la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non violi il diritto di difesa dei presunti responsabili la mancata loro partecipazione alla camera di consiglio a



tal fine convocata. (Sez. Riunite, 7 dicembre 1999, n. 27/QM; Sez. I centrale, 10 luglio 2002 n. 235/A; 5 giugno 2002, n. 180/A).

Va quindi respinto il motivo di appello concernente la presunta inammissibilità della citazione in quanto la relativa proroga del termine risulta concessa inaudita altera parte.

4. C. mente priva di pregio è pure l'eccezione sollevata in relazione al deposito dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di 120 giorni che, stando alle risultanze degli atti, è stato invece correttamente rispettato.

Il termine di 120 giorni dalla scadenza del periodo utile, assegnato con l'invito a dedurre, per formulare le proprie osservazioni, essendo collegato alla presentazione della domanda giudiziale con carattere di perentorietà (salvo proroga) ha, a sua volta, una C. finalità processuale ed è, quindi, soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Rammenta in proposito il Collegio che la controversa questione della natura del termine di 120 giorni è stata infatti risolta dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 7/QM del 20 marzo 2003, con la quale è stato sancito, in linea con la giurisprudenza amministrativa, che il termine di 120 giorni posto per l'emissione della citazione dall'art. 5, comma primo, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha natura processuale ed è, quindi, soggetto a sospensione feriale.

5. Tutti gli appellanti incidentali hanno poi sostenuto la tesi della nullità della citazione per mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda giudiziale. Si contesta al riguardo l'ammissibilità dell'allegazione della documentazione di rito per uno solo dei giudizi introdotti dalla Procura regionale con riferimento alla medesima vicenda, risolvendosi tale operato in una inammissibile menomazione dei diritti della difesa, non sanata dalla successiva riunione di alcuni dei giudizi.

La tesi è stata respinta dai primi giudici sulla base di condivisibili argomentazioni, alla luce delle quali si è ritenuto che la parte convenuta era stata posta nelle condizioni di essere sufficientemente edotta sulla domanda, sia in punto di fatto che in punto di diritto al fine di approntare un'adeguata difesa, come nella specie è dimostrato dalla presentazione di articolate difese da parte di tutti gli appellanti incidentali.

La doglianza, pertanto, non può essere ritenuta fondata, in mancanza della concreta dimostrazione di una menomazione delle esigenze difensive da parte degli appellanti incidentali, avendo i medesimi a disposizione il quadro dettagliato delle risultanze processuali emergenti dalla sentenza impugnata.

6. Con l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, gli appellanti incidentali lamentano la mancanza di una netta distinzione dell'apporto causale dei singoli convenuti nella produzione del danno e la omessa specificazione dei rispettivi addebiti.

I giudici di primo grado hanno respinto tale contestazione osservando che "con stretto riferimento ai giudizi de quibus erano stati redatti distinti atti introduttivi, contenenti in modo chiaro gli estremi della domanda, le ragioni della stessa e, soprattutto, la quantificazione del danno commisurata alla retribuzione percepita da ciascun convenuto".

Va poi precisato che, secondo giurisprudenza pacifica, Cass. Sez. I civ., sent. n. 17023 del 2003) la nullità della citazione per difetti attinenti all'enunciazione del "petitum" si produce solo quando questo sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto (art. 164, comma 4, c.p.c.).

Lo stabilire se una tale assoluta incertezza ricorra postula, evidentemente, una valutazione da fare caso per caso, nel rispetto però di alcuni criteri di ordine generale. Occorre innanzitutto tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle



indicazioni contenute nell'atto di citazione; in secondo luogo che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.

Quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda:

ragione che principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Non potrà dunque prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura dell'oggetto della domanda medesima e dalla relazione in cui con esso eventualmente si trovi la controparte: se tale da consentire comunque un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa.

L'applicazione di siffatti criteri al caso di specie porta ad escludere che l'oggetto della domanda risulti omesso o anche solo assolutamente incerto, onde ne possa derivare la nullità della citazione ai sensi del citato quarto comma dell'art. 164 c.p.c.

L'indicazione specifica, a cura del P.M., delle quote di danno addebitabili ai singoli responsabili non è, infatti, espressamente prevista come causa di nullità della citazione né, in via generale, dal codice di rito civile, richiamato dal regolamento di procedura per i giudizi contabili, né autonomamente dallo stesso regolamento.

Al contrario, una specifica disposizione sulla parziarietà dell'obbligazione di risarcimento del danno (art. 1, comma 1 quater, legge n. 639/1996) demanda al Giudicante la valutazione degli addebiti secondo quote di responsabilità connesse all'efficienza causale del comportamento dei convenuti.

Relativamente al caso di specie, rileva il Collegio che, dall'indagine svolta dalla Procura regionale, era emerso che le condotte illecite dei singoli medici non erano legate fra loro, sì da configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario, assumendo piuttosto una rilevanza autonoma rispetto alla produzione di un unico danno in capo ad ogni singola Azienda ospedaliera.

Pertanto la Procura ha provveduto ad emettere distinti atti di citazione, precisando comunque in ogni atto introduttivo i nominativi di tutti i soggetti responsabili ed il danno complessivamente subito dalle Aziende sanitarie interessate, con indicazione, per ciascuno, di somme addebitabili in via meramente indicativa, salvo diversa quantificazione da parte del Collegio.

L'atto di citazione non avrebbe dunque potuto essere dichiarato nullo per incertezza del petitum, né per mancata indicazione delle ragioni della domanda, poiché era dotato di elementi tali da consentire agli appellanti la sufficiente individuazione dell'oggetto delle domande contro di essi proposte, ai fini della difesa in giudizio.

7. La dott.ssa CEPOLLARO ha poi lamentato l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'azione proposta dal P.R. per sopravvenuta insussistenza della causa di incompatibilità. Al riguardo evidenzia che, in data 3 febbraio 2005, ella ha rinunciato agli studi del Corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

Il rilievo è infondato, atteso che, come risulta dall'atto di appello, il danno contestato è stato calcolato fino al marzo 2004; pertanto i fatti sopravvenuti a tale data non sono rilevanti ai fini del presente giudizio.

8. Quanto alla censura in merito ai criteri seguiti dai primi giudici per la liquidazione delle spese processuali, osserva il Collegio che le relative statuizioni risultano, in conformità agli orientamenti della Suprema Corte (Sez. III, sent. n. 22347/2007), dettagliatamente motivate e



fondate sugli ampi spazi valutativi consentiti in materia dalla normativa di riferimento (artt. 6, 3° co. e 7, 1° co, del D.M. n. 127 del 2004).

9. A fronte di espresso richiamo dell'appellante Procuratore Regionale nel proprio gravame, gli appellanti incidentali hanno ribadito l'assenza di danno erariale nella fattispecie.

Rammenta questo Giudicante che con l'impugnata sentenza gli appellanti incidentali sono stati assolti dalla domanda attrice per insussistenza del danno erariale.

In sostanza, nella fattispecie all'esame – che ha già formato oggetto di analoga pronuncia di questa Sezione (Sez. I, 22.06.2009 n. 425), medici in servizio presso ASL toscane sono stati ammessi a frequentare, senza diritto alla borsa di studio, trattandosi di dipendenti in servizio, corsi di specializzazione, da effettuarsi, per la parte pratica, nelle stesse strutture presso cui prestavano servizio, continuando a svolgere la stessa attività lavorativa.

In tal modo, secondo la prospettazione del Requirente, si sarebbe determinata una situazione di incompatibilità che le Aziende ASL avrebbero dovuto contestare, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

Le retribuzioni dagli stessi percepite nonostante l'asserita incompatibilità, dovrebbero secondo il Procuratore considerarsi senza titolo e costituirebbero danno erariale.

Il primo Giudice ha ritenuto l'insussistenza dell'incompatibilità e la doverosità delle retribuzioni, connesse alle prestazioni di lavoro effettuate, che le Aziende avrebbero in ogni caso dovuto erogare in conseguenza delle utilità comunque conseguite.

Come ampiamente messo in evidenza dal primo Giudice, le cui documentate e puntuali argomentazioni si condividono e si recepiscono totalmente, non sussisteva o, per lo meno è dubbio che sussistesse, incompatibilità fra attività lavorativa e specializzazione, che è acquisita non solo per utilità personale, ma anche e soprattutto nell'interesse delle strutture sanitarie nelle quali si opera, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari resi.

Ma anche ammessa l'esistenza di tale incompatibilità, le prestazioni di lavoro effettuate, e non è dubitabile che lo siano state, anche di fatto, comunque debbono essere retribuite; le retribuzioni possono considerarsi dannose esclusivamente nel caso in cui esse siano state corrisposte in assenza di prestazioni di lavoro, situazione non riscontrabile nella specie, nella quale, accogliendosi la tesi del Requirente-appellante principale, si perverrebbe a regolari prestazioni di servizio non retribuite, con illecito arricchimento delle ASL datrici di lavoro.

I corsi di specializzazione medica, in quanto svolti nell'interesse della collettività e poiché comportano, per l'acquisizione della dovuta professionalità, lo svolgimento di una completa attività lavorativa (sanitaria), che non si discosta da quella regolare (nelle strutture ospedaliere, gli specializzandi costituiscono l'ossatura delle prestazioni sanitarie), sono retribuiti con una borsa di studio, corrisposta dalle Università, ma gravante sui fondi regionali.

Nella specie, vi sarebbe stato danno se gli specializzandi fossero stati retribuiti dalle ASL, per la loro attività, e avessero contemporaneamente percepito anche dall'Università la borsa di studio, situazione non contestata, in quanto non verificatasi.

Non essendo provata una sovrapposizione fra retribuzione e percezione della borsa di studio, manca il danno erariale. La circostanza, poi, che alla luce delle norme di settore, per la complessità delle stesse, fosse dubbia anche la sussistenza della incompatibilità, elide la colpa grave, come confermato dalla sentenza della Corte di appello di Firenze, Sez. Lavoro, in data 6 marzo 2009, depositata in udienza odierna dalle difese, che ha rigettato il gravame in tal senso proposto dall'Azienda USL n. 8 di Arezzo nei confronti di alcuni degli odierni appellanti.



L'appello principale, pertanto, non merita accoglimento; l'assenza di danno rende ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni proposte dagli appellanti incidentali, che si ritengono assorbite.

La sostanziale sovrapposibilità degli scritti difensivi induce il Collegio a liquidare le spese di difesa in euro 1.000,00 ciascuno a favore di D. N. (Avv. [...]) e di C. C. (Avv. [...]); in euro 1.000,00 ciascuno a favore di F. A. , S. M. M., A. MA. , D. P., L. G. , M. DI P., F. R. e M. G. (Avv. I.).

Per gli appellati: [...] per i quali la difesa è stata esercitata solo con il deposito di memorie, le spese di difesa vengono liquidate in euro 500,00 ciascuno.

Trattandosi di appello principale non accolto del Procuratore regionale, non si fa luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria eccezione reietta,

- DIC. inammissibile per tardività l'appello del Procuratore Regionale nei confronti di N. D. ;
- RIGETTA l'appello principale del Procuratore Regionale avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana del 24 maggio 2006 e, in accoglimento parziale degli appelli incidentali, conferma la sentenza appellata;
- LIQUIDA le spese di difesa in euro 1.000,00 ciascuno a favore degli appellanti incidentali D. N. (Avv. Nocentini) e di C. CEPOLLARO (Avv. Fabio Pisillo); in euro 1.000,00 ciascuno a favore di F. A. , Susana M. M., A. MA. , D. P., L. G. , M. DI P., F. R. e M. G. (Avv. Iaria);
- LIQUIDA le spese di difesa in euro 500,00 ciascuno a favore degli appellati [...] fermo restando, per tutti, quanto già liquidato in primo grado.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2009.

Omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/09/2009

omissis